

CAPO I - Norme generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto i termini, le modalità di assegnazione, uso, detenzione e di effettuazione del servizio armato degli addetti di Polizia Locale ai sensi dell'articolo 2 del D.M. del 4 Marzo 1987 n° 145 e per le finalità di cui alla Legge 7 Marzo 1986, n° 65, nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Qualsiasi comportamento colposo o doloso in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.
3. I servizi armati possono essere eseguiti solo dagli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
4. Il porto dell'arma d'ordinanza sul territorio comunale è consentito a tutto il personale di Polizia Locale appartenente ai comuni aderenti alla Gestione Associata del servizio di Polizia Locale.

Art. 2 – Numero delle armi e delle munizioni

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale Locale con il relativo munizionamento, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, eventualmente maggiorato della dotazione di riserva nei limiti previsti dal D.M. n. 145/1987.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

2. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Servizio è, nel massimo, quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma dei proiettili necessari al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.

Art. 3 – Tipo delle armi in dotazione e mezzi di coercizione

1. Le armi da fuoco in dotazione al personale della Polizia Locale di cui all'art. 2, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, sono determinate nel modo seguente, sia per il personale maschile che per quello femminile:

- arma corta comune da sparo: in via principale semiautomatica, in subordine a rotazione;

calibri consentiti: in via principale cal. 9x21 e 9 short,

in subordine 40 S&W, cal.7,65; 7,65 parabellum e cal. 38 S

2. E' consentito l'uso di manette quale mezzo di coercizione e di difesa passiva consentito dalla legge.

3. Non si ritiene di dover dotare gli operatori del Servizio Intercomunale di arma lunga da sparo.
4. Il Responsabile del Servizio denuncia le armi acquistate per la dotazione degli addetti, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., agli uffici di Pubblica Sicurezza del luogo in cui vengono detenute.

Capo II – Tenuta e custodia delle armi

Art. 4 – Acquisto delle armi e del munizionamento.

1. L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3, ai sensi dell' art. 3 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, sarà disposto con determinazione del Responsabile del Servizio .
2. Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal responsabile come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 5 – Deposito delle armi – Consegnatario.

1. Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo comune non è istituita l'armeria e pertanto:

- le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal responsabile del servizio;
- le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli;

2. Le armi sono sempre consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, diverso da quello in cui sono siti gli armadi contenenti le armi ed il munizionamento.

3. In caso di indisponibilità di luogo e strutture idonee ad ottemperare alle norme dei commi precedenti del presente articolo, possono essere utilizzate strutture per il caricamento e lo scaricamento esistenti presso le più vicine stazioni di polizia che ne sono in possesso, a seguito di preventivi accordi.

Art. 6 – Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento. Registro di carico e scarico.

1. Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile del servizio le assumerà in carico nell'apposito registro le cui pagine sono preventivamente viste dal questore.
2. Sul registro devono essere annotati tutti i movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni . Devono altresì essere annotati gli estremi dell'agente oggetto del movimento con i dati riportati nel tesserino di riconoscimento previsto dal successivo art. 13, comma 2.

3. I registri di carico e scarico dei comuni che ne sono in possesso poiché già dotati di armamento conservano la loro funzione.

4. I comuni del Servizio Associato che provvedono a dotarsi di armamento successivamente all'approvazione del presente regolamento, possono utilizzare, per il carico e lo scarico delle armi e del munizionamento nonché per l'assegnazione dell'arma in via continuativa, il registro del Comune capofila.

5. Nel caso di recesso o scioglimento della convenzione, ogni comune dovrà provvedere a regolarizzare la tenuta dei registri di carico e scarico del proprio armamento che riterrà di mantenere e, pertanto, provvedere a dotarsi di proprio registro.

6. Le armi di scorta o comunque non in dotazione alla polizia municipale anche a seguito di temporanea revoca dell'assegnazione, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nell'ufficio della sede comunale in apposito armadio metallico corazzato, chiuso con serratura di sicurezza o cassaforte.

7. Le munizioni e le fondine sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi ma di uguali caratteristiche.

8. Il servizio è inoltre dotato di apposito registro a pagine numerate vidimato dal Responsabile del Servizio, ove verranno annotate le ispezioni periodiche, i movimenti relativi alle riparazioni delle armi ed il materiale occorrente per la manutenzione delle armi.

Art. 7 – Consegna delle armi e del munizionamento.

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6) sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.

2. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti.

Art. 8 – Doveri dell'assegnatario dell'arma.

1. L'addetto a cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la rispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro previste dal presente regolamento.

2. E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dal successivo art. 13) di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- a) l'arma, priva del munizionamento, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- b) in luogo diverso e con le stesse precauzioni di cui al punto a) dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 9 – Controlli e sorveglianza

1. Il responsabile del servizio è tenuto ad effettuare controlli periodici per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. L'esito dei controlli è riportato nel registro di cui al precedente art. 6, comma 8.
3. Il Sindaco o l'assessore delegato possono disporre affinché vengano eseguite ispezioni periodiche.

Art. 10 – Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.

1. Dello smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa nonché delle munizioni, deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza territorialmente competente a cura del consegnatario/assegnatario.
2. Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale, dopo attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto, proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Capo III – Modalità di svolgimento del servizio ed assegnazione dell'arma

Art. 11 - Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio d'appartenenza, ovvero, del territorio in cui si trovino ad operare, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, giudiziaria e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti in materia, sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. In particolare, visto l'art. 20 del D.M. 145/87, sono svolti con l'arma in dotazione :

- tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, appiedati);
- servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale o della sede degli Uffici
- servizi serali e notturni;
- servizi di pronto intervento;

- servizi di scorta;
- servizi di Polizia Giudiziaria;
- servizi di Pubblica Sicurezza;
- servizi operativi e di investigazione;
- servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze e TSO;

2. Sono, altresì, prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia, previsti dall'articolo 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, la modalità dei servizi svolti con l'arma in dotazione potrà essere disciplinata da apposito Regolamento sul funzionamento del Servizio di Polizia Locale.

Art. 12 - Esenzione dal porto

1. Sono esonerati dal porto delle armi gli addetti che siano comandati in servizio di rappresentanza, di scorta al Gonfalone e di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale.
2. L'esenzione di cui al comma precedente è disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

Art. 13 - Assegnazione dell'arma d'ordinanza

1. L'arma dotata di due caricatori e di relative munizioni è assegnata **in via continuativa** dal Sindaco del Comune in cui l'agente è organicamente inserito e qualora sia in possesso della qualifica d'agente di P.S., per un periodo non superiore ad anni **3** prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:

- a) le generalità complete dell'agente,
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza,
- c) la descrizione dell'arma assegnata (tipo, modello, calibro, matricola)
- d) la descrizione del munizionamento

2. Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione, redatto secondo lo schema regionale, che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

3. I provvedimenti di assegnazione sono comunicati al Prefetto.

4. Al personale cui è assegnata l'arma in via continuativa è consentito il porto della stessa per raggiungere, per la via più breve, dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, ancorché il domicilio medesimo sia al di fuori del territorio comunale d'appartenenza.

Art. 14 – Revoca dell'assegnazione dell'arma.

1. Il Sindaco in qualsiasi momento che ricorrano gravi e comprovati motivi può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'assegnazione dell'arma.

Art. 15 – Servizi di collegamento o di rappresentanza.

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia agli addetti alla polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa .

Art. 16 – Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità o per rinforzare altri corpi o servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune richiedente, può esortare che il personale inviato sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza il quale effettui servizio in uniforme e provvisto di arma, ai fini della sicurezza personale ed in osservanza al regolamento comunale del comune presso cui il comando viene richiesto.

2. Nei casi previsti dal precedente comma il sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti di personale che presteranno servizio armato fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio e della presumibile durata della missione.

Art. 17 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

1. Gli addetti alla polizia locale che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della L. 7 marzo 1986 n. 65, esplicano servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 18 – Assegnazione dell'arma per difesa personale.

1. A prescindere dalla natura del servizio, con provvedimento del Sindaco specificatamente motivato, l'arma potrà essere assegnata, in via continuativa, anche in relazione alla necessità di uno o più addetti di essere costantemente armati per difesa personale.

2. Per difesa personale l'arma potrà essere assegnata a condizione che:

- a) la necessità di difesa personale trovi fondamento in elementi attinenti al servizio,

- b) l'autorizzazione trovi rigida limitazione territoriale con assoluto divieto di portarla fuori dal territorio del Comune ad esclusione di quanto già previsto dall'art. 16.

Art. 19 - Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna e corredata dal caricatore di riserva.
2. Per l'arma consegnata in via continuativa ove sia consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, essa è portata in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'operatore è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
3. Il Comandante, nonché il personale autorizzato dal Comandante medesimo, può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
5. E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
6. Senza valido motivo è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero, permettere che sia maneggiata da altre persone.

Art. 20 – Addestramento.

1. Gli addetti alla polizia Locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono riconosciuto dalla legge 28 maggio 1981 n. 286, abilitato all'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, che rilascerà apposito attestato di idoneità al maneggio delle armi.
2. Oltre a quanto previsto dal primo comma possono essere richieste dai Sindaci, la ripetizione di sessioni di addestramento al tiro per gli addetti alla polizia municipale in considerazione della prestazione di particolari servizi.

Art. 21 – Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.

1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale del servizio intercomunale purchè muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 32, comma 2, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione fuori dal territorio di competenza di cui all'art. 5), fino alla sede del poligono e viceversa, previa comunicazione al Prefetto di almeno sette giorni.
2. Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 22 – Accertamenti psicofisici

1. Con cadenza biennale gli addetti alla polizia municipale che prestano servizio armati, devono essere sottoposti ad appositi accertamenti mirati a confermare i requisiti psico-fisici richiesti dalla normativa vigente in tema di porto d'armi e sicurezza sul lavoro.

Art. 23 – Comunicazione del regolamento

1. Il presente regolamento sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1986, n. 65;

- all'Ufficio Territoriale del Governo, così come previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Art. 24 – Norme integrative

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme generali in materia di polizia locale, di acquisto, detenzione, porto ed impiego delle armi e munizioni, al Regolamento generale per il funzionamento degli uffici e dei servizi ed al Regolamento per il funzionamento del Servizio di Polizia Locale.